

## Elenco delle novità procedurali emerse nell'ambito dei focus di approfondimento sui tachigrafi digitali e cronotachigrafi cee (progetto svim)

- 1) Le officine che richiedono di essere autorizzate come centri tecnici per i tachigrafi digitali devono organizzare un sistema di garanzia della qualità che preveda l'attività di taratura e prova di strumenti di misura.  
(art.6 comma 4 del dm 10-8-2007).  
Tale specifico sistema di garanzia della qualità, una volta attivato, dovrà essere certificato dagli organismi accreditati competenti.  
Pertanto, all'atto della domanda di autorizzazione come centro tecnico, l'impresa deve presentare un incarico formale ad un organismo accreditato per certificazioni di SGQ e la corrispondente accettazione dell'incarico da parte dell'organismo incaricato.  
Entrambi i documenti dovranno essere sottoscritti dai soggetti che hanno la rappresentanza legale delle imprese contraenti.
- 2) Il centro tecnico dovrà dimostrare di aver già elaborato nel manuale della qualità che proporrà all'organismo accreditato, nonchè al MISE, le sette procedure elencate nel documento di Accredia DC2009DTC026 del 30/11/2009 consultabile sul sito [www.accredia.it](http://www.accredia.it).  
Il manuale della qualità, sottoscritto da chi ha la rappresentanza legale dell'impresa, dovrà essere, per evitare di dover validare ciascun foglio, rilegato e presentato in forma ordinata.
- 3) I settori di accreditamento adeguati sono il 29 (generico) o il 29 b ed il 3
- 4) Entro i termini prescritti dalla circolare MISE n.1/2008/DGVNT, 120 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, il centro tecnico dovrà essere in possesso del certificato del sistema di garanzia della qualità ai sensi della norma iso 9001. Non sarà sufficiente produrre l'esito dell'Audit con la proposta per la certificazione. Se l'impresa ha diverse unità locali può essere attivata la procedura multisito, ma imprese distinte non possono condividere lo stesso certificato del sistema di garanzia della qualità.
- 5) L'incompatibilità tra l'attività di centro tecnico e l'attività di trasporto su strada, prevista dall' art.5 del dm 10-8-2007, e' accertata dall'esame dell'oggetto sociale del centro tecnico. (e' stato chiarito che il soccorso stradale non costituisce attività incompatibile)
- 6) Gli attestati del possesso dei necessari requisiti di conoscenza tecnica di ciascun responsabile tecnico e di ciascun tecnico dovranno essere conformi alla dall' art.7 comma 5 del dm 10-8-2007 ed alla direttiva servizi e pertanto indicare che il previsto corso teorico-pratico è strutturato in moduli della durata di almeno 20 ore da suddividere in tre giornate. Dovrà essere indicato anche il programma svolto ed il superamento con esito positivo degli esami finali.
- 7) La zona d'intervento tecnico deve essere all'interno dei locali del centro tecnico
- 8) Il MISE ha invitato le Camere a non inoltrare pratiche non coerenti con quanto elencato ai punti precedenti; ha invitato altresì le Camere a comunicare direttamente all'impresa interessata le non conformità da sanare e/o la documentazione da integrare/sostituire (anche avvalendosi dell'Art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n 241) e ad inviare al MISE la pratica solo dopo il suo perfezionamento.
- 9) L'autorizzazione va rinnovata annualmente dalle CCIAA ed il rinnovo oltre la scadenza costituisce una fattispecie insanabile ad esclusione di motivazioni eccezionali; il rinnovo avverrà con le modalità scelte dalle CCIAA nell'ambito della loro autonomia funzionale (provvedimento, semplice lettera di trasmissione della documentazione ecc ecc) ma sempre dopo aver riscosso i prescritti diritti di segreteria
- 10) Tuttavia il provvedimento di sospensione o revoca verrà adottato dal MISE valutando le segnalazioni delle CCIAA e degli organismi accreditati.
- 11) Le autorizzazioni sono concesse dopo valutazione della conformità alla norma delle procedure e delle apparecchiature pertanto il cambio o l'aggiunta di apparecchiature basate su principi diversi (e quindi la

conseguente modifica delle procedure) sono oggetto di comunicazione e di nuova autorizzazione (valuterà il MISE se mantenere o no il codice già assegnato);inadempimenti in tal senso costituiscono grave non conformità

- 12) Successivamente al censimento sulle officine autorizzate ad operare sui cronotachigrafi CEE sarà opportuno inserire almeno sui siti camerali l'elenco aggiornato per provincia; il gruppo Emilia Romagna proporrà l'inserimento sul sito di Unioncamere regionale e, ove possibile, nazionale.
- 13) necessità di predisporre delle linee guida per l'effettuazione dell'esame istruttorio preventivo
- 14) necessità di stabilire gli errori massimi permessi ai tachigrafi espressi in imp/km